

Regolamento per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea Provinciale (Art. 8 Statuto del PD del Trentino) approvato dall'Assemblea Provinciale il 29/02/2016 e così modificato il 29/03/2016

Articolo 1 (Indizione dell'elezione)

1. È indetta per il 29 maggio 2016 l'elezione diretta dei componenti dell'Assemblea Provinciale e del Segretario del PD del Trentino.

2. Sarà cura della Commissione congressuale provinciale, di cui all'art. 2, trovare le modalità più opportune per informare tutti gli elettori del PD del Trentino.

Articolo 2 (Commissione congressuale provinciale)

1. Il Coordinamento Provinciale nomina entro il 31 marzo 2016 la Commissione congressuale provinciale composta di 6 membri, in modo che sia garantita la massima rappresentatività e la parità di genere, individuandone anche il presidente. Entro il 5 maggio 2016 la Commissione è integrata da un rappresentante di ciascun candidato Segretario senza diritto di voto. Il presidente della Commissione di Garanzia provinciale è invitato permanente ai lavori della Commissione congressuale provinciale. I componenti della commissione non possono, a pena di decadenza, candidarsi, né sottoscrivere candidature a Segretario provinciale e all'Assemblea provinciale.

2. La Commissione congressuale provinciale cura l'attuazione del presente regolamento e lo svolgimento dell'elezione.

3. Il presidente è responsabile dell'organizzazione delle attività di voto.

4. La Commissione congressuale provinciale decide le proprie modalità di articolazione a livello territoriale.

5. Se richiesto emette circolari esplicative sull'applicazione del presente Regolamento e delibera risolutive delle problematiche attinenti al congresso.

Articolo 3 (Reclami e ricorsi)

1. La Commissione congressuale provinciale decide sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e sul corretto e imparziale svolgimento dell'elezione.

2. Gli eventuali reclami o ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione.

3. I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.

4. I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentati entro le 48 ore successive.

5. La Commissione congressuale provinciale si pronuncia sulle questioni di cui ai commi 2, 3, 4 entro i due giorni lavorativi successivi.

Articolo 4 (Ripartizione dei seggi per l'Assemblea)

1. Per garantire la rappresentatività territoriale, l'elezione dell'Assemblea avviene in sei collegi: Trento, Rovereto, Alto Garda, Giudicarie, Valli del Noce e Rotaliana, Pergine composti come da allegato.

2. I 64 componenti dell'Assemblea sono così ripartiti: 18 seggi al collegio di Trento, 12 a Rovereto, 6 all'Alto Garda, 6 alle Giudicarie, 9 alle valli del Noce e Rotaliana, 12 a Pergine.

3. Un seggio aggiuntivo è assegnato al rappresentante delle minoranze linguistiche che risulta candidato nella lista più votata.

Articolo 5 (Candidature)

1. Le candidature alla carica di Segretario e le relative mozioni politiche vanno comunicate al partito entro il 4 aprile 2016 e presentate alla sede del PDT in via Torre Verde 27 a Trento entro le ore 17 dell'11 aprile 2016 unitamente ad un numero di firme di iscritti nel 2015 compreso tra 200 e 250, con almeno 15 firme per ogni collegio, da raccogliersi dopo la comunicazione della candidatura. Nei collegi, di cui all'articolo 4, con meno di 150 iscritti nel 2015 sarà sufficiente un numero di firme pari ad almeno il 10% degli iscritti al Partito nel medesimo collegio. Hanno diritto a candidarsi gli iscritti nel 2015; hanno diritto di voto nella consultazione preventiva gli iscritti al partito 2015.

2. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché questo consenso non sia inferiore al 10% dei voti validamente espressi e, in ogni caso, che abbiano ottenuto almeno il 20% dei voti validamente espressi in almeno 3 collegi elettorali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

3. La consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature depositate avverrà con la presentazione delle tesi dei medesimi in ogni circolo (è facoltà di più circoli di svolgere la presentazione unitariamente salvaguardando comunque la votazione sulle proposte di candidatura per singolo circolo). All'esito della presentazione seguirà la votazione, a scrutinio segreto. Il conteggio dei voti ottenuti dai candidati nei

circoli, con la successiva proclamazione dei 3 candidati che saranno sottoposti alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori, sarà effettuata dalla commissione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

4. Nel caso in cui le candidature a segretario siano in numero di due non si darà corso alla consultazione preventiva degli iscritti ed i medesimi candidati, con le relative liste collegate, saranno sottoposti direttamente alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori.

5. Nel caso in cui vi sia una sola candidatura alla segreteria provinciale i componenti dell'Assemblea Provinciale verranno scelti sulla base di una o più liste apparentate con il candidato segretario. Per ogni collegio ogni lista ha un numero di candidati all'Assemblea Provinciale non superiore a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento. In un'unica data verranno indette le elezioni in ogni collegio per la scelta dei componenti dell'assemblea.

6. Nel caso di candidatura a segretario provinciale in numero pari o superiore a tre di cui qualcuno non superi le soglie di cui al comma 2, ma ottengano quantomeno il consenso del 5% dei voti validamente espressi dagli iscritti, i medesimi candidati faranno parte di diritto dell'assemblea provinciale con le limitazioni di cui all'articolo 4 comma due dello Statuto.

Articolo 6 (Composizione delle liste)

1. Le liste collegate al candidato Segretario, che possono essere più di una per ogni collegio, vanno presentate alla Commissione provinciale entro le ore 17 del 10 maggio 2016.

2. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere nei rispettivi collegi. A pena di inammissibilità, le liste devono rispettare la parità di genere con alternanza del medesimo.

3. Si possono candidare a Segretario e a componente dell'Assemblea solo gli iscritti 2015.

4. Nessuno può candidarsi in più di un collegio per l'elezione dell'Assemblea.

5. Le liste per l'Assemblea sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato;

b) nome o slogan identificativo della lista;

c) indicazione del candidato alla carica di Segretario che la lista sostiene, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione di quest'ultimo.

6. Gli iscritti possono sottoscrivere solo una candidatura di Segretario e una sola lista. Nel caso di sottoscrizioni dei medesimi iscritti a più candidati o a più liste, sono considerate nulle entrambe le sottoscrizioni.

Articolo 7 (confronto tra i candidati)

1. Ogni circolo territoriale anche unitamente ad altri circoli convoca la rispettiva Assemblea e promuove eventuali altre iniziative pubbliche per favorire il confronto tra i candidati e le loro proposte, sia con riferimento alla consultazione preventiva che alle successive fasi congressuali.
2. Tali iniziative avranno luogo per l'eventuale consultazione preventiva dal 18 aprile al 3 maggio, per la campagna congressuale dal 10 maggio al 27 maggio 2016.
3. Il coordinamento provinciale organizza idonei momenti di confronto elettorale sia a livello provinciale che nei collegi elettorali tra i candidati, gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico, sia nella fase di consultazione preventiva, qualora avesse luogo, sia nelle successive fasi congressuali.

Articolo 8 (Disciplina della campagna elettorale)

1. Al fine di contenere i costi della campagna elettorale in vista delle elezioni di cui al presente regolamento, non è in ogni caso ammessa la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda elettorale su mezzi radiotelevisivi, testate giornalistiche o altri organi di stampa e informazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Commissione di garanzia vigila sul rispetto dell'autodisciplina della campagna elettorale, idonea ad assicurare condizioni di parità fra i candidati, con riferimento anche all'entità massima, alle modalità e alla documentazione delle spese, sulla base del Regolamento nazionale in vigore.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le modalità con le quali è possibile rendere pubblici e diffondere gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, nonché discorsi svolti dai candidati.

4. Agli eventuali reclami relativi all'applicazione del presente articolo si applicano le procedure di cui ai ricorsi previsti dall'art. 3 del presente regolamento. 5

5. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di comunicazione eventualmente promosse unitariamente dalla Commissione Provinciale al fine di far conoscere ai cittadini le iniziative legate alla elezione del Segretario e dell'Assemblea del Partito Democratico.

Articolo 9 (diritto di voto):

1. Nella eventuale consultazione preventiva per la scelta dei candidati alla segreteria hanno diritto di voto gli iscritti al PD entro il 31 gennaio 2016 con riferimento al 2015. Anche il diritto elettorale passivo può essere esercitato dagli iscritti che sono divenuti tali nelle date sopra precisate.

2. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale tutti gli iscritti al Partito Democratico del Trentino, nonché tutte le elettrici e gli elettori che al momento del voto rientrano nei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3 dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che sono registrati nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, sottoscrivano la richiesta di registrazione.

Articolo 10 (Procedimento elettorale)

1. Entro sette giorni dall'approvazione del presente regolamento la Commissione congressuale provinciale di cui al precedente art 2 nomina i responsabili del procedimento elettorale per ogni collegio. La stessa, qualora riscontri irregolarità o elementi di turbativa nello svolgimento del procedimento, può, di sua iniziativa, revocare il mandato conferito, surrogando contestualmente il responsabile revocato.

2. Ciascun Circolo si attiverà per l'apertura dei seggi, avendo come riferimento organizzativo a quanto accaduto nella consultazione elettorale del 16 marzo 2014. Di ogni seggio, viene definito e pubblicato su apposita sezione del sito web del PD del Trentino l'ambito territoriale, facendo riferimento alle circoscrizioni amministrative, ove esistenti, o alle vie e piazze in esso ricomprese, in modo da garantirne l'omogeneità complessiva.

3. I responsabili del procedimento nominano gli scrutatori per ciascun seggio e coordinano le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della consultazione. Un seggio è validamente costituito se formato da almeno 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

4. Le schede di voto, in formato cartaceo, sono predisposte a cura della Commissione congressuale provinciale. Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all'interno della quale è segnato il nome e/o slogan identificativo, preceduta dal candidato alla carica di Segretario a cui è collegata dalla lista o liste.

5. Gli elettori possono esprimere il proprio voto con le seguenti modalità:

a) apponendo un unico segno sul simbolo della lista o sulla lista, o sul nome del candidato Segretario: in questo caso il voto verrà attribuito alla lista e automaticamente al segretario collegato alla lista;

b) Sono considerate non valide le schede che presentino segni di votazione che ricadono all'interno di due o più colonne.

6. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura, prevista per le ore 20.00 e si conclude entro le ore 24.00; in caso contrario, tutto il materiale elettorale dovrà essere consegnato immediatamente presso la sede del Partito e affidato alla custodia della Commissione congressuale provinciale, che provvederà allo spoglio.

Articolo 11 (Assegnazione alle liste dei seggi per l'Assemblea)

1. I seggi vengono attribuiti in prima istanza sul livello del collegio con la procedura di seguito indicata:

1. Calcolare il totale voti validi sommando tutti i voti validi di tutte le liste nel collegio.

2. Calcolare il quoziente di collegio dividendo il totale dei voti validi per il numero di seggi assegnati al collegio.

3. Dividere i voti presi da ciascuna lista per il quoziente di collegio. La parte intera del risultato di questa operazione rappresenta il numero di seggi attribuiti alla lista in quel collegio. La differenza fra i voti presi dalla lista e quelli necessari a "pagare" i seggi ottenuti sono i Resti che concorreranno al riparto dei seggi residui a livello di circoscrizione provinciale.

Successivamente si attribuiranno i seggi non attribuiti con gli interi nei singoli collegi alle liste che ne hanno diritto, sul livello del collegio provinciale con la seguente procedura:

1. Calcolare il totale dei resti sommando i resti riportati da tutte le liste in tutti i collegi

2. Calcolare il totale dei seggi residui sommando tutti i seggi non assegnati in tutti i collegi

3. Calcolare il quoziente provinciale dividendo il totale dei resti per il totale dei seggi residui

4. Calcolare il rapporto tra voti e quoziente dividendo i voti residui di ciascuna lista per il quoziente provinciale

5. Assegnare i seggi che ancora risultano da attribuire dopo aver assegnato quelli coi quozienti interi a chi ha i più alti ulteriori resti. In caso di parità, a chi aveva il totale resti più alto, in caso di ulteriore parità a chi ha il totale voti validi più alto.

Se in un Collegio in cui ci sono ancora seggi da assegnare due o più liste hanno lo stesso rapporto, si attribuirà il seggio utilizzando soluzioni incrementali. Nell'ordine:

1. aumentare i decimali sui rapporti

2. attribuire il seggio alla lista che ha preso più voti nel collegio

3. attribuire il seggio alla lista che ha preso più voti nella circoscrizione

4. In caso di ulteriore parità, tra un uomo e una donna prevale la donna; tra 2 donne, la più giovane, tra 2 uomini, il più giovane.

Articolo 12 (Regole sulla trasparenza)

1. Il presente regolamento, unitamente a tutti i regolamenti integrativi previsti dagli articoli precedenti, è pubblicato in apposita sezione del sito web del PD del Trentino.

2. Nella sezione del sito web di cui al comma 1, sono altresì pubblicati, via via che si procede alla loro determinazione, costituzione o individuazione, i nomi dei componenti gli organi di cui al presente regolamento nonché il recapito presso cui è possibile indirizzare comunicazioni dirette agli organi medesimi, l'elenco dei candidati, l'elenco dei componenti i seggi elettorali ed ogni altro dato o documento identificato dalla Commissione Provinciale.

3. La Commissione Provinciale definisce le ulteriori disposizioni dirette a garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure dirette all'elezione della Assemblea.

Articolo 13 (Norme di salvaguardia)

I candidati alla Segreteria e all'Assemblea provinciale si impegnano a:

- Riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione provinciale congressuale;
- A definire, all'atto di accettazione della candidatura, qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti dal presente regolamento.

Articolo 14 (Norma finale)

Per quanto non previsto nello Statuto ed in questo regolamento, valgono le indicazioni previste per l'elezione dell'Assemblea Nazionale.